

Regolamento:COMPOSIZIONE E COMPITI COMMISSIONE PER RILASCIO DI LICENZE
PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO

- 1) La Commissione consultiva di cui all'art. 33 della Legge 06.06.1974 n. 298 è sostituita dall'apposita Commissione istituita dalla Provincia di Como che è così composta:
 - a) dal dirigente competente della Provincia, o suo delegato, che la presiede;
 - b) da due rappresentanti delle Associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dei settori economici dell'industria, commercio, artigianato, edilizia, individuate dalla locale Camera di Commercio, con esclusione dei soggetti già iscritti all'albo nazionale degli autotrasportatori;
 - c) da due rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dell'autotrasporto, nonché alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo di settore, individuate dalla locale Camera di Commercio;
 Le funzioni di segretario vengono svolte da un dipendente della Provincia.
- 2) Ciascuna organizzazione di cui alle precedenti lettere b) e c) designa un rappresentante effettivo ed uno supplente, da nominarsi con Decreto del Presidente della Provincia. Il rappresentante supplente partecipa alle sedute in assenza del titolare.
- 3) La Commissione dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta. Scaduto il biennio i poteri della Commissione sono prorogati fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per non oltre sei mesi.
- 4) I componenti della Commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo necessario al completamento del biennio, con le modalità di cui al secondo comma.
- 5) La Commissione viene convocata presso gli uffici della Provincia dal presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno, con un preavviso di dieci giorni rispetto alla data di convocazione.
- 6) La Commissione esercita le funzioni previste dall'art. 34 della Legge 06.06.1974 n. 298 e cioè:
 - esamina la documentazione presentata dall'interessato a corredo della domanda, chiede, ove occorra, altri documenti e raccoglie d'ufficio tutte le informazioni che reputi necessarie ai fini del parere che deve emettere a norma del terzo comma dell'art. 32 della Legge stessa.
 - Il parere della Commissione concerne l'effettiva esistenza delle esigenze esposte nella domanda e l'adeguatezza del mezzo o dei mezzi di trasporto indicati rispetto alle esigenze stesse. Quando il richiedente sia un imprenditore, il parere ha specificamente riguardo alla natura ed all'entità

dell'attività principale di cui il trasporto deve essere attività accessoria o complementare.

- Le deliberazioni della Commissione sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti.
 - In caso di parità prevale il voto del presidente.
- 7) La partecipazione alla Commissione dà diritto alla corresponsione di un gettone di presenza da parte della Provincia, pari al 50% dell'indennità prevista per ogni seduta del Consiglio Provinciale. Lo stesso compenso non compete al Dirigente della Provincia che presiede la Commissione, ai sensi della vigente normativa.

